



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

INTERPELLI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

Interpello prot. 0136902 del 23/07/2024: Efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Il Ministero risponde ai quesiti posti dalla Regione Sicilia in merito all'efficacia temporale dello screening di VIA: nel silenzio dell'art. 19 del Dlgs 152/06 sul punto, la Regione chiede, infatti, se, per analogia, debba estendersi alla Verifica di assoggettabilità a VIA il termine di efficacia quinquennale della VIA e, in caso di risposta positiva, se esso possa, sempre in analogia, essere prorogato su richiesta dell'interessato.

Il MASE sottolinea che, pur riconoscendo la sussistenza di un vincolo teleologico tra Verifica di assoggettabilità a VIA e VIA, la giurisprudenza è uniforme nel sostenere l'autonomia reciproca dei due procedimenti; nello stesso senso si esprime letteralmente il Legislatore, che definisce (art. 5, comma 1 lettera m) per la Verifica di assoggettabilità; art.5, comma 1, lettera b) per la VIA) e disciplina (art. 19 per la Verifica di assoggettabilità; art. 23 per la VIA) in modo separato i due procedimenti.

Da tale reciproca autonomia discende, secondo il MASE, l'autonomia anche sotto il profilo dell'efficacia temporale, con la conseguenza che il provvedimento con cui si conclude il procedimento di Verifica di assoggettabilità non è soggetto a limiti temporali di efficacia.

Il MASE, però, precisa che VIA e Verifica di assoggettabilità appartengono alla medesima materia della "tutela ambientale" che, anche in ossequio alle norme eurounitarie, porta con sé la necessità di assicurare un livello di protezione uniforme su tutto il territorio nazionale: ciò comporta che il provvedimento che ha escluso la necessità di procedere alla VIA abbia, sì, efficacia temporale illimitata, ma a condizione che il progetto non sia oggetto di modifiche sostanziali (cioè, modifiche che abbiano determinato una variazione tale da incidere in maniera significativa e negativa sull'ambiente e sulla salute umana) e, allo stesso tempo, a condizione che non vi siano state "variazioni dello stato dell'ambiente interessato dal progetto rispetto alla situazione cristallizzata al momento della valutazione dell'esclusione della stessa dalla procedura di VIA".

Altrimenti detto, in virtù del principio di precauzione, l'efficacia del provvedimento che ha escluso la necessità della VIA può venir meno in caso di "variazioni dello stato dell'ambiente interessato dal progetto", con ciò richiamando, di fatto, gli elementi che spiegano il limite temporale all'efficacia della VIA e le relative ipotesi di proroga: il MASE non chiarisce, comunque, come debba/possa essere effettuata questa verifica della "invarianza" dello stato dell'ambiente per il caso della Verifica di assoggettabilità, ma conclude lasciando aperta la possibilità – che sembra quasi un invito - che le Regioni, nell'ambito di quanto previsto all'art. 7-bis, comma 8 del Dlgs 152/06 e al fine legittimo, in materia di VIA, di garantire "forme di tutela giuridica dell'ambiente più restrittive, nei limiti della non arbitrarietà", prevedano una durata temporale definita per la validità della Verifica di assoggettabilità a VIA, con possibilità anche di proroga.

Link: https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/interpello_ambientale/VA/risposta_prot_136902_23.07.2024.pdf